

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 829)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 17 settembre 1969 (V. Stampato n. 230)*

**d'iniziativa dei deputati BRESSANI e BELCI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 settembre 1969*

Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la società « Ferrovia del Renon » le cui linee sono state ammesse a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, ed i cui piani di ammodernamento hanno implicato la costruzione *ex novo* della funivia « Bolzano-Soprabolzano », il piano finanziario già istituito per la prima revisione della sovvenzione annua di esercizio è da integrare, con effetto dal 1° luglio 1968, della quota annua di ammortamento e interessi della maggiore spesa effettivamente sostenuta sia per i lavori di ammodernamento e provviste che per i conseguenti oneri per interessi maturati sul relativo finanziamento, nonchè dei maggiori oneri, comunque rimasti a carico della con-

cessionaria connessi con le operazioni finanziarie di capitalizzazione di quote di sovvenzione già effettuate ai sensi delle norme in vigore.

I maggiori oneri derivanti da successive analoghe operazioni sono invece da ammortizzare in sede di istituzione del piano finanziario relativo alla seconda revisione della sovvenzione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti nel capitolo n. 1253 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.